

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI GENOVA e DI CHIAVARI

VADEMECUM PER IL PCT
SEZIONE 4

RILASCIO COPIE
ED ACCESSO ALLE CANCELLERIE

Versione 4	5 maggio 2014
-------------------	----------------------

SOMMARIO

4.1. RILASCIO DI COPIE DEI PROVVEDIMENTI DIGITALI DEI GIUDICI.....	2
4.2. IL FASCICOLO TELEMATICO: CONSULTAZIONE	2
a. Consultazione dello storico (libera).....	2
b. Il fascicolo telematico - Consultazione dei provvedimenti (previa autenticazione).....	2
4.3. ACCESSO ALLE CANCELLERIE E CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO	3
4.4. VISIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI IN COPIA CARTACEA	3

4.1. RILASCIO DI COPIE DEI PROVVEDIMENTI DIGITALI DEI GIUDICI.

Nel rilasciare la copia analogica di atti processuali digitali (che siano nativi tali o meno) depositati nel fascicolo telematico, il Cancelliere, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi degli artt. 743 c.p.c. e ss, inserisce la seguente dicitura: *"copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di cancelleria. Si attesta il deposito in data ... e la sottoscrizione con firma digitale da parte del giudice"*.

4.2. IL FASCICOLO TELEMATICO: CONSULTAZIONE

a. CONSULTAZIONE DELLO STORICO (LIBERA)

Lo storico del fascicolo telematico è visionabile:

- a. attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (<http://pst.giustizia.it/PST/>) (sezione *"consultazione pubblica dei registri"*);
- b. attraverso il Punto di Accesso (www.accessogiustizia.it).

In entrambi i casi, la consultazione è gratuita e libera, senza autenticazione.

b. IL FASCICOLO TELEMATICO - CONSULTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI (PREVIA AUTENTICAZIONE)

Invece, i provvedimenti telematici evidenziati da detto storico sono consultabili - sempre nelle due modalità sopra indicate - attraverso autenticazione forte (*smart card o token di firma digitale*).

4.3. ACCESSO ALLE CANCELLERIE E CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO TELEMATICO

Poiché le parti, i difensori, i CTU hanno modo di consultare on line, 24 ore su 24, il proprio fascicolo telematico, con i provvedimenti digitali in esso contenuti, nonchè di avere cognizione dello stato della causa con la stessa continuità (rinvii, scioglimenti riserve ecc.), è auspicabile che l'accesso alle cancellerie sia funzionale e limitato alle sole residuali attività per le quali rimanga strettamente necessaria la presenza fisica del cancelliere (ad es. richiesta copie e depositi cartacei).

4.4. VISIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI IN COPIA CARTACEA

Gli atti depositati telematicamente ed i relativi allegati **non vengono stampati dalla cancelleria, in quanto ha valore legale di originale il solo documento telematico.**

Tali atti saranno, come detto, in ogni caso consultabili in via telematica dal PdA o dal Portale dei Servizi Telematici Nazionale ed è possibile procedere a libera stampa degli stessi per uso studio.

Gli Avvocati potranno, peraltro, richiedere comunque copia degli atti e degli allegati depositati dalla controparte presso la cancelleria, dietro pagamento dei diritti di copia.